Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 266 del 15 novembre 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 novembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI APPROVATE DALL'ASSEMBLEA REGIONALE E REGOLAMENTI EMANATI DAL GOVERNO REGIONALE PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 15.

Impiego dei fondi del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 1947-1948 per la esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il fondo stanziato nel bilancio dei lavori pubblici della Regione per l'esercizio finanziario 1947-48 è destinato alla esecuzione, a cura del Governo Regionale, di opere pubbliche prevalentemente stradali e di interesse degli Enti locali della Regione, e ciò anche in deroga alle vigenti disposizioni statali.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tali opere il Governo Regionale si avvale delle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti ed eccezionalmente dei Comuni e degli altri uffici che dispongano di propria riconosciuta ed adeguata attrezzatura.

Restano comunque riservate al Governo Regionale la programmazione delle opere e l'approvazione dei singoli progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle OO. PP. per la Sicilia.

La gestione amministrativo-contabile viene affidata all'Assessore dei LL. PP., tramite la Ragioneria Generale Regionale.

Per la vigilanza ed il collaudo saranno incaricati dall'Assessore di volta in volta funzionari del Genio civile.

Art. 3.

Per la gestione delle opere da parte degli Enti locali sono da osservare, in quanto applicabili, le norme della legge comunale e provinciale e del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, salvo casi di urgenza, per i quali le Amministrazioni stesse sono autorizzate a provvedere all'esecuzione dei lavori in economia a cura dell'Ingegnere Capo del competente Ufficio tecnico e a norma dell'art. 67 del detto Regolamento.

Le opere stesse sono da considerare urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1947

ALESSI

MILAZZO — RESTIVO

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 16.

Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di credito.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni tributarie contenute nel R. D. L. 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939, in virtù del R. D. L. 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286; al 31 dicembre 1942, con la legge 11 marzo 1941, n. 178; fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra con R. D. L. 24 dicembre 1942, n. 1633; ed infine al 30 giugno 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 480, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948.

E' altresì prorogata per lo stesso periodo l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178.

Art. 2.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1947

ALESSI

MILAZZO — RESTIVO

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 17.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 22 settembre 1947, contenente variazioni delle aliquote ed adeguamento dei redditi di categoria B C-1 soggetti alle imposte di R. M. e complementare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRSESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Tutte le disposizioni, di cui al D. L. del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, si applicano nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale dele leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1947

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 18.

Imposta generale sull'entrata per l'uva passa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per il commercio dell'uva passa nella Regione l'imposta sulla entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo del prodotto, in base alle aliquote e giusta le norme stabiite col decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 25 gennaio 1947, n. 20.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1947.

ALESSI

RESTIVO — ZIINO

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 19.

Determinazione della indennità mensile al Presidente della Regione ed agli Assessori e del rimborso spese per incarichi agli stessi o ai Deputati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La indennità mensile lorda da attribuire ai membri del Governo della Regione è fissata come segue:

L. 120.000 al Presidente della Regione;

L. 90.000 a ciascuno degli Assessori effettivi;

L. 3000 agli Assessori supplenti per ciascun giorno di effettivo esercizio delle funzioni.

Da tale misura devono intendersi esclusi i rimborsi di cui al successivo art. 2, il rimborso delle spese di alloggio limitatamente al Presidente, e le eventuali spese riservate e di rappresentanza sostenute dal Presidente della Regione e da Assessori o Deputati per incarico del Governo o dell'Assemblea Regionali.

Art. 2.

Nei casi di trasferte del Presidente e degli Assessori, per ragioni di ufficio, nonchè dei Deputati per incarichi, saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, liquidandosi queste ultime nella misura complessiva di L. 6000 giornaliere (4500 vitto ed alloggio 1500 indennità piccole spese).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° giugno 1947.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, 29 dicembre 1947

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 29 dicembre 1947, n. 20.

Ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 luglio 1947, n. 14, per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 luglio 1947, n. 14, per l'esercizio provvisorio del bilancio regionale fino al 31 agosto 1947.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1947.

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 2 gennaio 1948, n. 1.

Rinnovazione della delega temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La delegazione temporanea di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è rinnovata fino al 31 gennaio 1948.

Art. 2.

Il termine di sei mesi, di cui all'art. 4 della legge regionale citata nel precedente articolo, è portato a otto mesi.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 gennaio 1948.

ALESSI

LEGGE 12 gennaio 1948, n. 2.

Norme integrative ai DD. LL. LL. 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332, ed al D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n. 548.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le case di abitazione dei deputati all'Assemblea Regionale, che per ragioni del loro ufficio trasferiscono la residenza nel capoluogo della Regione, sono da considerarsi indisponibili per gli effetti dei DD. LL. LL. 28 dicembre 1944, n. 415 e 4 giugno 1945, n. 332 e del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 548.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 gennaio 1948

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 15 ottobre 1947, n. 92.

Istituzione di un Consiglio Provvisorio Regionale delle Miniere.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, n. 73, del 27 gennaio 1947;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1;

Considerata la necessità e l'urgenza di istituire nell'Isola un Consiglio Regionale delle Miniere, con le stesse attribuzioni del corrispondente Corpo Consultivo Nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio, di concerto con quello per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e Pesca, per le materie minerarie, un Consiglio Provvisorio Regionale delle Miniere.

Art. 2.

Il Consiglio dà parere:

a) nei casi in cui dalle leggi e dai regolamenti in vigore dello Stato è previsto il parere del Consiglio Superiore delle Miniere;

b) ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore per l'Industria, Commercio e Pesca.

Il Consiglio ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte, di propria iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio è costituito come segue

a) il presidente;

b) due membri scelti tra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche, di cui uno designato dal Presidente della sezione regionale consultiva del Consiglio di Stato;

c) due membri scelti fra le persone versate nelle discipline geologiche e minerarie;

d) due membri dei quali uno in rappresentanza degli industriali e uno in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle rispettive Associazioni sindacali;

e) un membro in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali designato dall'Associazione sindacale di categoria;

f) un membro in rappresentanza dell'Assessorato per le finanze.

Sono membri di diritto del Consiglio: il dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Industria, Commercio e Pesca e il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle miniere.

Nel caso di impedimento o assenza dei membri di diritto intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

Art. 4.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del Consiglio di volta in volta, persone le quali abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare e, quando si debbano esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, i rappresentanti degli Assessorati interessati.

I membri predetti hanno voto consultivo.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Il Presidente ed i membri del Consiglio di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'Industria, Commercio e Pesca, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con lo stesso decreto è designato il componente del Consiglio che, in assenza od impedimento del Presidente, è chiamato a sostituirlo.

Art. 7.

I membri del Consiglio che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado quinto per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite, relativamente ai fini istituzionali del Consiglio medesimo.

Art. 8.

Al servizio di segreteria del Consiglio provvedono gli uffici dell'Assessorato Industria e Commercio.

Art. 9.

Il Consiglio sarà insediato entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1947

ALESSI

RESTIVO — ZINO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, li 13 *gennaio* 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 42. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 ottobre 1947, n. 93.

Istituzione di un Ufficio coordinamento e studi alle dipendenze dell'Assessore ai LL. PP.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, nn. 1 e 3;

Visto il D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207;

Considerato che in attesa delle determinazioni che saranno adottate d'intesa fra i competenti organi statali e quelli regionali relativamente al passaggio alla Regione degli Uffici e degli organi dipendenti dal Ministero dei LL. PP. che svolgono la loro attività nell'Isola, si reputa opportuno soprassedere alla emanazione di un ordinamento anche provvisorio dell'Assessorato dei LL. PP. ed alla conseguente approvazione dei corrispondenti ruoli organici;

Considerato, peraltro, che sia per i rapporti con lo Stato agli effetti delle decisioni di cui sopra, sia per lo stesso coordinamento delle funzioni connesse all'attività del Provveditorato alle OO. PP. di Palermo e dei dipendenti Uffici del Genio civile, nonchè per l'esame e lo studio dei problemi regionali inerenti le opere, nel quadro dell'autonomia, è indispensabile l'istituzione di uno speciale ufficio alla diretta dipendenza dell'On. Assessore;

Riconosciuto che trattasi di eccezionale e particolarissima situazione, assolutamente transitoria e non riscontrabile in nessuno degli altri Assessorati;

Considerata l'esigenza di attribuire al predetto Ufficio di coordinamento e studi un quantitativo di personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o di altro Ente pubblico, od anche non di ruolo, sufficiente ad assolvere i compiti dell'Ufficio stesso, in un inquadramento agile e non vincolato ad impegni continuativi;

Riconosciuta pertanto l'opportunità, per quanto concerne il personale non di ruolo, di adottare, in ordine alla durata del rapporto d'impiego, i limiti di tempo inferiori a quelli previsti dal decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Ritenuto che i posti previsti nella formazione del nuovo Ufficio coordinamento e studi, dovranno essere assorbiti nell'organico definitivo dell'Assessorato dei LL. PP. all'atto della emanazione del relativo provvedimento;

Ritenuto, per quanto precede, che sussistono condizioni di carattere eccezionale e straordinario determinanti la necessità di assumere personale non di ruolo oltre i limiti quantitativi indicati nel decreto presidenziale della Regione Siciliana n. 70 in data 18 ottobre 1947;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell Assessore per i LL. PP., di concerto con quello per le Finanze e gli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Alla diretta dipendenza dell'Assessore dei LL. PP., oltre al Gabinetto, è istituito un Ufficio di coordinamento e studi.

Tale ufficio, nell'ambito delle disposizioni vigenti, ha il compito di coordinare l'attività dell'Assessorato nei suoi rapporti con lo Stato, con il Provveditorato alle OO. PP. di Palermo e con gli uffici del Genio Civile dell'Isola, nonchè con gli altri Enti con i quali, in relazione a particolari esigenze contingenti, si appalesi necessario istituire accordi per l'esecuzione di opere di esclusivo od eminente interesse regionale.

All'Ufficio stesso, in conseguenza di quanto precisato nel comma precedente, saranno affidati, qualora non assolti dagli organi tecnici esistenti presso gli uffici statali, gli studi inerenti le opere di cui trattasi.

Art. 2.

Il personale da assegnare al predetto ufficio è composto da un capo ufficio e da sette addetti fra funzionari e impiegati

Tale personale è tratto per quanto concerne il capo ufficio dal personale di ruolo della Amministrazione dello Stato di grado non inferiore all'8°, mentre gli altri posti potranno essere ricoperti sia dal personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado inferiore all'8°, sia da personale di ruolo di altri enti pubblici, sia da personale non di ruolo in correlazione alle particolari necessità dell'ufficio.

Art. 3.

Al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che potrà essere chiamato a coprire i posti di cui all'articolo precedente, si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale dell'Amministrazione dello Stato. Il distacco di tale personale presso l'Assessorato dei LL. PP. sarà, di volta in volta, attuato d'intesa con l'Amministrazione dello Stato.

Al personale di ruolo di altro Ente pubblico analogamente si applicherà lo stato giuridico ed economico vigente per il personale rimasto alla dipendenza dell'organo di provenienza.

Art. 4.

Per il disimpegno dei servizi propri del personale subalterno da assegnare all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore, e dell'Ufficio di coordinamento e studi, l'Assessorato potrà avvalersi dell'opera di quattro unità tratte dal personale già in servizio nell'Amministrazione dello Stato ovvero assunto come personale non di ruolo.

Art. 5.

Il personale non di ruolo, qualora già non dipenda dall'Amministrazione dello Stato ovvero da altra Amministrazione pubblica, sarà assunto con decreto dell'Assessore per i LL. PP. da registrarsi alla Corte dei conti, per un periodo non superiore ai quattro mesi, rinnovabile di quattro mesi in quattro mesi.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento od a rinnovazione del rapporto d'impiego.

Art. 6.

Al personale non di ruolo — sia impiegatizio, sia subalterno — assunto in virtù del precedente art. 5 si applicano il trattamento economico e lo stato giuridico previsti per il personale non di ruolo della Amministrazione dello Stato in quanto applicabili, e salva comunque la limitazione della durata del rapporto di impiego secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Al personale non di ruolo che sarà assunto in base al presente decreto, e che, in seguito ad incarico, abbia prestato servizio presso lo stesso Assessorato dei LL. PP., potrà essere corrisposto in via di sanatoria, per il periodo relativo al detto servizio, un trattamento complessivo pari a quello spettantegli per il proprio rapporto di impiego.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Assessore per i LL. PP. di graduare nel tempo e limitare i distacchi e le assunzioni di personale in relazione alle effettive necessità del servizio.

Art. 9.

Contemporaneamente alla emanazione del provvedimento per l'ordinamento definitivo dell'Assessorato dei LL. PP. ed alla approvazione della corrispondente tabella organica, l'ufficio ed i posti previsti nel presente decreto saranno soppressi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1947

ALESSI

MILAZZO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, lì 19 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 43. — MAURO.

DECRETO 13 gennaio 1948, n. 6.

Apertura di ottanta scuole sussidiarie in Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 7 del 13 febbraio* 1948).

L'ASSESSORE REGIONALE
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 23 settembre 1947, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 26 settembre 1947, n. 16;

Viste le norme stabilite dal T. U. 5 febbraio 1928, n. 577 e dal regolamento generale 20 aprile 1928;

Viste le richieste dei Provveditori agli Studi della Sicilia;

Riconosciuta la necessità di disporre una ulteriore apertura di scuole sussidiarie per l'anno scolastico 1947-48;

Decreta:

Art. 1.

L'apertura di n. 80 (ottanta) scuole sussidiarie in Sicilia per l'anno scolastico 1947-48 da ripartire nelle varie provincie.

Art. 2.

Agli insegnanti delle scuole sussidiarie spetta il trattamento di cui all'art. 2 del decreto dell'Assessorato Regionale P. Istruzione n. 53 del 30 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 1947.

La relativa spesa graverà sull'apposito cap. 237 del Bilancio Regionale.

Palermo, 13 gennaio 1948

L'Assessore: SCIFO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti Assessorato Pubblica Istruzione Palermo, 28 gennaio 1948, registro n. 1, foglio n. 19. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1948, n. 1.

Libera esportazione delle patate dalla Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 8, del 19 febbraio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, num. 1;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1947, n. 6, riguardante il divieto dell'esportazione delle patate;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di abrogare il divieto di esportazione, in continente ed all'estero, delle patate comuni, non sussistendo più i motivi che ne determinarono il blocco;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, d'intesa con l'Assessore Regionale per l'Alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'esportazione dalla Regione Siciliana delle patate in genere, sia nel continente che all'estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1948

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale Palermo, lì 10 febbraio 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 44. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 1948, n. 2.

Abrogazione del divieto di esportazione di sanse, morchie e fondami provenienti dalla molitura delle olive.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 10 *del* 5 *marzo* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, num. 1;

Visto il proprio decreto n. 83 del 28 ottore 1947;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di abrogare il divieto di esportazione dei detti prodotti della macinazione delle olive di cui all'art. 6 del predetto decreto presidenziale n. 83, non sussistendo più i motivi che ne determinarono il blocco;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura, di intesa con l'Assessore per l'Industria, Commercio e Pesca e con l'Assessore per l'Alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'esportazione, dalla Regione Siciliana, sia per il continente che per l'estero, delle sanse, delle morchie, dei fondami e degli olii rettificati, provenienti dalla molitura delle olive.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 1948

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, lì 29 febbraio 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 47. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 1948, n. 3.

Determinazione del prezzo dell'olio di produzione 1947-48, conferito agli Oleari del Popolo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 11 *del* 12 *marzo* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, n. 1;

Visto il proprio decreto n. 83 del 28 ottobre 1947, che disciplina l'ammasso dell'olio per contingente;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di fissare, in linea definitiva, i prezzi dell'olio agli « Oleari del Popolo »;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura, di intesa con quello dell'Alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere per l'olio di pressione di produzione 1947-48, conferito e da conferire agli « Oleari del Popolo » della Regione Siciliana, a norma del decreto del Presidente della Regione n. 83 del 28 ottobre 1947, sono i seguenti:

a) olio di oliva di prima qualità con acidità fino al grado 3° a L. 37.500 a quintale;

b) olio di oliva di seconda qualità con acidità fino al grado 7° a L. 36.500 a quintale;

c) olio di oliva lampante con acidità base 7 gradi fino a 15 L. 33.000 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo franco ai magazzini di raccolta e del produttore, nel caso in cui sia autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli olii commestibili, i prezzi di cui al precedente articolo, sono riferiti a prodotto esente da difetti organolettici, con una tolleranza di umidità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità delle 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio lampante con acidità diversa da quella di 7 gradi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detto olio è ammessa una tolleranza di umidità ed impurità del 0,50 %.

La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 1948

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti - Atti del Governo Regionale Palermo, li 5 marzo 1948, registro n. 1, foglio n. 49. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 1° marzo 1948, n. 45-A.

Rinnovazione dei decreti di assunzione del personale non di ruolo della Presidenza Regionale e degli Assessorati.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 12 *del* 19 *marzo* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il proprio decreto legislativo 18 ottobre 1947, n. 70, che dà facoltà di assumere, per un periodo di quattro mesi, personale non di ruolo nell'Amministrazione Centrale della Regione;

Visto l'art. 5 del citato decreto col quale si dà facoltà al Presidente della Regione di disporre l'assunzione del personale stesso, per un altro periodo di quattro mesi, ove permangano le condizioni di carattere eccezionale e straordinario che determinarono la necessità di assumere personale non di ruolo;

Ritenuto che è tuttora indispensabile avvalersi dell'opera del personale avventizio già assunto, onde assicurare il funzionamento degli Uffici regionali della Presidenza e degli Assessorati, dato che perdurano le condizioni di carattere eccezionale e straordinario, in conformità del disposto del n. 3 dell'art. 12 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207;

Di concerto con l'Assessore delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il rinnovo per un altro periodo di quattro mesi dei decreti di assunzione del personale non di ruolo della Presidenza e degli Assessorati, con le modalità stabilite nel decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 70, e successiva modificazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal 1° marzo 1948. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 1° marzo 1948

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti Presidenza Regionale Palermo, li 10 marzo 1948, registro n. 1, foglio n. 79. — MAURO.

LEGGE 22 marzo 1948, n. 3.

Provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 2 *aprile* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Viene trasferito dal patrimonio indisponibile a quello disponibile della Regione tutto il materiale economicamente improduttivo proveniente dalla gestione I. N. T Sicilia ed assegnato all'A.S.T con la legge regionale 22 agosto 1947, n. 7.

Compongono detto materiale gli automezzi inefficienti, i relitti vari, i trattori e pezzi di ricambio, le macchine inefficienti e non utilizzabili, i pezzi fuori uso, i rottami metallici, i pneumatici fuori uso, tutti i residuati di gestione degli automezzi e quanto altro materiale riconosciuto improduttivo ai fini dell'Azienda.

La dichiarazione di improduttività di detto materiale sarà fatta dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T su parere della Commissione tecnica prevista dall'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

Il materiale dichiarato economicamente improduttivo e trasferito al patrimonio disponibile potrà essere alienato dalla Commissione amministrativa provvisoria dell'A.S.T con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Una Commissione tecnica nominata con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore ai trasporti, assisterà la Commissione amministrativa nelle operazioni di lottizzazione del materiale e nella determinazione, per ogni lotto, del prezzo base d'asta che dovrà essere indicato nel bando di vendita.

La lottizzazione del materiale sarà effettuata in modo che il prezzo base d'asta di ciascun lotto non superi le L. 3.000.000.

Art. 4.

L'alienazione verrà fatta per singoli lotti alla pubblica asta col sistema di offerta a busta chiusa. L'asta sarà celebrata nel giorno che verrà stabilito dalla Commissione amministrativa, la quale pubblicherà il relativo bando di vendita con le modalità e condizioni che dovranno regolarla. Un estratto del bando dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e, almeno due volte, in tutti i quotidiani dell'Isola e nei giornali « Il Globo » e « Il Sole ».

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate rispettivamente la prima non oltre 20 giorni e la seconda non oltre 15 avanti quello fissato per la gara.

Nella seduta in cui si svolgeranno le pubbliche gare, la Commissione amministrativa sarà assistita da un notaio che redigerà il verbale delle operazioni, e da un delegato dell'Amministrazione finanziaria che sarà nominato con decreto dell'Assessore alle finanze.

Art. 5.

Ciascun lotto sarà aggiudicato al maggiore offerente sempre che l'offerta sia superiore al prezzo base. Ove l'esperimento d'asta dovesse riuscire infruttuoso o deserto la Commissione amministrativa procederà alla vendita del lotto a licitazione privata e sempre a prezzi non inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3.

Art. 6.

Le somme ricavate dalla cennata alienazione, sino alla concorrenza di L. 500.000.000, restano assegnate alla Azienda Siciliana Trasporti a titolo di patrimonio disponibile.

Tutte le maggiori somme ricavate verranno dalla Commissione amministrativa dell'A S.T versate al Tesoriere della Regione.

Art. 7.

La somma di L. 500.000.000, assegnata all'Azienda Siciliana Trasporti, dovrà essere da questa impiegata:

a) nella liquidazione del passivo I.N.T Sicilia, attraverso pagamenti ai singoli creditori, con espressa riserva di rivalsa verso gli enti o persone responsabili della gestione di esso Istituto Nazionale Trasporti Sicilia;

b) Le residue somme costituiranno un fondo di gestione dell'Azienda Siciliana Trasporti, la quale resta autorizzata ad acquistare, per conto e a nome dell'Ente Regione Siciliana, gli automezzi ed il materiale necessario ai servizi gestiti dall'Azienda.

Art. 8.

Presso l'Azienda Siciliana Trasporti è istituito un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati come segue:

— uno effettivo ed uno supplente dal Presidente della Regione;

— uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore ai Trasporti;

— uno effettivo ed uno supplente dall'Assessore alle finanze.

Il collegio sindacale è presieduto dal Sindaco nominato dal Presidente della Regione.

Il predetto collegio eserciterà le funzioni previste dalle norme del Codice civile relativamente ai collegi sindacali delle società per azioni.

Art. 9.

Al fine di procedere al pagamento degli stipendi e salari arretrati ed agli acquisti di materiale indispensabile all'esercizio, il Governo Regionale è autorizzato ad anticipare all'A.S.T. la somma di L. 200 milioni, che dovrà essere dall'Azienda rimborsata al Governo con il ricavato delle prime vendite del materiale di cui alla presente legge.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere con propri decreti la suddetta somma sia all'entrata che nella spesa al titolo II, cat. 2-A, del bilancio della Regione.

Art. 10.

Con decreto dell'Assessore alle finanze saranno fissati gli emolumenti dei componenti la Commissione, nonchè dei componenti il Collegio sindacale, di cui ai precedenti articoli 3 e 8.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1948

ALESSI

RESTIVO — D'ANTONI

LEGGE 26 marzo 1948, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1947-48 e delle variazioni allo stesso proposte secondo i relativi disegni di legge — Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 2 *aprile* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1948 è prorogato, sino al 31 maggio 1948, il termine stabilito con la legge regionale 19 dicembre 1947, n. 14, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-48 secondo il bilancio e il relativo disegno di legge presentato alla Presidenza dell'Assemblea Regionale, nonchè secondo le variazioni di bilancio ed i relativi disegni di legge pure presentati alla Presidenza stessa.

Art. 2.

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, concernente il temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, è esteso, fino a quando l'Assemblea Regionale non abbia diversamente disposto, alla Regione Siciliana.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 1948

ALESSI

RESTIVO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 gennaio 1948, n. 4.

Abrogazione dei decreti legislativi Presidenziali 2 luglio 1947, n. 5, 2 luglio 1947, n. 6, 13 luglio 1947, n. 18, 25 luglio 1947, n. 21 e 1° agosto 1947, n. 22, relativi alla disciplina di esportazione dell'olio di oliva, olii di semi, grassi animali, uova, formaggi e bestiame.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 2 *aprile* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione Siciliana in data 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, n. 1;

Visti i decreti legislativi del Presidente della Regione 2 luglio 1947 n. 5, 2 luglio 1947 n. 6, 13 luglio 1947 n. 18, 25 luglio 1947 n. 21 e 1° agosto 1947, n. 22;

Visti gli articoli 20 e 17 lettera *g*) dello Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova disciplina del commercio di alcuni prodotti agricoli e zootecnici in rapporto all'attuale situazione della produzione dei mercati isolani;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale:

Decreta:

Art. 1.

I decreti legislativi del Presidente della Regione Siciliana 2 luglio 1947 n. 5, 2 luglio 1947 n. 6, 13 luglio 1947 n. 18, 25 luglio 1947 n. 21 e 1° agosto 1947 n. 22, relativi alla disciplina di esportazione dell'olio di oliva, olii di semi, grassi animali, uova, formaggi e bestiame sono abrogati.

Art. 2.

L'Assessore per l'Alimentazione di concerto con l'Assessore per l'Agricoltura emanerà le norme di esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Siciliana in data 1° luglio 1947, n. 1; e dell'art. 2 della legge della Regione in data 2 gennaio 1948, num. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 gennaio 1948

ALESSI

D'ANGELO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, li 20 *marzo* 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 50. MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 marzo 1948, n. 49-A.

Attribuzione all'Assessore per le Finanze, prof. Franco Restivo della trattazione degli affari dell'Amministrazione regionale relativi agli Enti locali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 13 *del* 2 *aprile* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto l'art. 1 del Decreto Presidenziale 28 ottobre 1947, n. 84, che approva l'ordinamento e l'organico provvisori degli uffici della Presidenza regionale e della Amministrazione degli Enti locali;

Considerata la necessità di attribuire ad un Assessore la trattazione degli affari dell'Amministrazione regionale relativi agli Enti locali;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore per le finanze, prov. avv. Franco Restivo è preposto anche alla trattazione degli affari della Amministrazione regionale relativi agli Enti locali.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Palermo, 10 marzo 1948

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, li 24 marzo 1948, registro n. 1, foglio n. 52. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 gennaio 1948, n. 5.

Modifiche al D.L.P. 18 ottobre 1947, n. 71, riguardante l'ordinamento provvisorio degli Uffici di Gabinetto della Presidenza della Regione e degli Assessorati.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 14 del 9 aprile* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, num. 1;

Visto il proprio decreto legislativo 18 ottore 1947, n. 71;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di modificare il trattamento economico del personale dei Gabinetti e delle Segreterie Particolari del Presidente Regionale e degli Assessori in analogia ai criteri di cui al D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, in quanto applicabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana in data 18 ottobre 1947, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

« Al posto degli impiegati di gruppo *C* previsti agli articoli 1 e 2, possono eventualmente essere chiamati a far parte dei Gabinetti elementi del personale statale, della Regione o di altri Enti e Istituti pubblici che non abbiano la qualifica di impiegati di ruolo. Analoga sostituzione è ammessa per i posti di gruppo *A* o *B* previsti negli stessi articoli 1 e 2 limitatamente a non più di due elementi per il Gabinetto della Presidenza e a non più di un elemento per i Gabinetti degli Assessori ».

Art. 2.

L'art. 5 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana, in data 18 ottobre 1947, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Le nomine alle varie cariche dei Gabinetti saranno fatte con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente.

L'indennità di Gabinetto è stabilita nella misura mensile pari allo importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario — inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei all'Amministrazione statale o regionale addetti ai Gabinetti sono parificati nel trattamento economico, giusta quanto contemplato nel comma seguente — considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio in comuni con oltre 300.000 abitanti;

1) 100 ore per il personale dei gradi V e superiori;
2) 115 ore per il personale di grado VI;
3) 120 ore per il personale dei gradi VII ed inferiori.

Per il personale estraneo all'Amministrazione sarà stabilito, con il decreto di nomina, il grado gerarchico di equiparazione, il quale, in nessun caso, potrà essere superiore al settimo.

La determinazione del grado di equiparazione di cui al comma precedente serve:

a) per il personale appartenente ad enti o istituti pubblici, di cui al precedente art. 4, agli effetti della determinazione della indennità di gabinetto ed in genere delle competenze accessorie, in quanto dovute. Tale personale continuerà, salvo rimborso, a percepire le competenze fondamentali dell'Istituto od ente di appartenenza;

b) per il personale scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, enti o istituti di cui al precedente art. 4, agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, in quanto dovute.

Al personale che fruisce dell'indennità di gabinetto non possono essere corrisposti i compensi per il lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale.

Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti, il limite massimo di ore di lavoro straordinario retribuibile di cui al secondo comma dell'art. 2 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, è elevato a 120.

Art. 3.

L'art. 7 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione in data 18 ottobre 1947, n. 71, è sostituito dal seguente:

« Al personale che già si trovi nelle condizioni previste dagli articoli precedenti e che abbia, in linea di fatto, espletato, dietro incarico, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le mansioni relative al funzionamento dei Gabinetti e delle Segreterie Particolari, potrà essere concesso, dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente, in via di sanatoria, un trattamento economico uguale a quello previsto dall'art. 5 del presente decreto.

L'indennità di gabinetto relativa a tale trattamento economico in sanatoria, per quanto possa riguardare il periodo anteriore al 18 luglio 1947, sarà però calcolata nella misura prevista dall'art. 20 del D.L.C.P.S. 13 gennaio 1947, n. 7.

Art. 4.

Il presente decreto che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Regionale per la ratifica, ai termini e per gli effetti della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, modificata con la legge 2 gennaio 1948, n. 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal giorno 9 novembre 1947. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 gennaio 1948

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, li 5 aprile 1948, registro n. 1, foglio n. 53. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1948, n. 6.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 1947, n. 70, riguardante l'assunzione di personale non di ruolo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 17 del 7 maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, e 2 gennaio 1948, n. 1;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto il R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 70;

Considerato che la percentuale del personale non di ruolo da poter assumere dagli Uffici Regionali della Presidenza e degli Assessorati in base all'art. 1 del Decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 70, risulta insufficiente alle necessità di funzionamento degli uffici stessi;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di aumentare il personale non di ruolo da poter assumere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore delle Finanze, di concerto con tutti gli Assessori;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del Decreto Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 70, è sostituito, con effetto dal 9 novembre 1947, dal seguente:

« Sino a quando non saranno ricoperti tutti i posti di ruolo degli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, è in facoltà del Governo di assumere personale non di ruolo delle categorie corrispondenti ai vari gruppi del personale di ruolo. in misura non superiore ai sei decimi del numero complessivo dei posti previsti per ogni gruppo.

Le frazioni di posto si considerano come un posto ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947. n. 1 e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1948

ALESSI

RESTIVO — LA LOGGIA — MILAZZO — SCIFO — MONASTERO — DI MARTINO — D'ANGELO — ZIINO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale Palermo, lì 26 *aprile* 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 54. — MAURO.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 gennaio 1948, n. 7.

Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 18 ottobre 1947, n. 70, relativo all'ordinamento ed organico provvisori dell'Assessorato per le finanze.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 17 *del* 7 *maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1;
Vista la legge della Regione 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge della Regione 2 gennaio 1948, n. 1;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1947, n. 70;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1947, n. 76 e considerata la necessità e la urgenza di apportare talune modifiche all'organico provvisorio approvato con tale decreto, onde renderlo più aderente alle effettive esigenze dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;
Su proposta dell'Assessore per le Finanze:

Decreta:

Art. 1.

Nell'organico provvisorio dell'Assessorato per le Finanze - Direzione Regionale delle Finanze sono aggiunti due posti di gruppo *A*, grado V (Ispettore Regionale).

Art. 2.

I 25 posti di gruppo *A*, gradi IX-XI previsti nell'organico provvisorio dell'Assessorato per le Finanze Direzione Regionale delle Finanze possono essere ricoperti, fino a concorrenza dei due quinti, con impiegati di gruppo *B*, gradi IX-XI.

Art. 3.

Gli avventizi di prima categoria che l'Assessore per le Finanze è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 1947, n. 70, in corrispondenza del numero complessivo dei posti di gruppo *A*, previsti negli organici provvisori della Direzione Regionale delle Finanze possono essere sostituiti, fino a concorrenza di 10 elementi, con avventizi di 2ª categoria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1974, n. 1, e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetti dal 9 novembre 1947. Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 gennaio 1948

ALESSI

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale Palermo, lì 28 *aprile* 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 55. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1947, n. 22-A.

Approvazione di una convenzione tra l'Assessore per le Finanze ed il Banco di Sicilia per la gestione provvisoria del servizio di cassa della Regione Siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 14 *maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge regionale del 1° luglio 1947, n. 2;
Ritenuta la opportunità di affidare al Banco di Sicilia, con sede centrale in Palermo, la gestione provvisoria del servizio di Cassa della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata dall'Assessore per le finanze col Direttore generale del Banco di Sicilia, addì 5 novembre 1947, per la gestione provvisoria del Servizio di cassa della Regione Siciliana.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 3 dicembre 1947

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale - Palermo, lì 26 *dicembre* 1947, *registro n.* 1, *foglio n.* 40. — ALGERINO.

ALLEGATO

Convenzione per il Servizio di cassa della Regione Siciliana

L'anno 1947 il giorno 5 del mese di novembre in Palermo, fra la Regione Siciliana, rappresentata dall'on. Franco Restivo, Assessore per le finanze e gli Enti locali — ed il Banco di Sicilia, rappresentato dal suo direttore generale comm. dott. Ignazio Capuano, enti che nel prosieguo del presente atto saranno denominati rispettivamente « Regione » e « Banco », si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Banco assume in via provvisoria il servizio di cassa per conto della Regione, che sarà disimpegnato in ogni capoluogo di provincia nell'Isola, con un ufficio centrale in Palermo.

Art. 2.

Il Banco, a titolo di compenso e rimborso di spese ha diritto di percepire una commissione di L. 0,10 % (zero e dieci per cento) sul movimento generale di cassa, compenso che formerà oggetto di apposita voce nel bilancio della Regione e che potrà essere, d'accordo fra la Regione e l'Istituto, riveduto, in aumento o in diminuzione, in relazione al costo effettivo che il servizio comporterà.

Art. 3.

Il Banco si obbliga a contabilizzare a favore della Regione, alla fine di ogni anno finanziario (30 giugno) un interesse sulle somme risultanti all'attivo dei conti giornalieri, in misura pari a quella prevista dal cartello bancario.

Si obbliga altresì a consentire, in via assolutamente temporanea e per importi limitati in relazione al movimento generale, pagamento in scovertura, con diritto a percepire il tasso d'interesse previsto per le anticipazioni alle Provincie ed ai Comuni.

Art. 4.

Fino a quando la Regione non provvede ad emanare proprie norme al riguardo, il servizio di cui ai precedenti articoli sarà regolato dalle norme vigenti per il servizio di Tesoreria dello Stato e per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, salvo adattamenti particolari che potranno essere disposti dall'Assessore per le finanze.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di disporre a mezzo di propri funzionari, ispezioni e verifiche contabili sia alle casse provinciali che all'Ufficio centrale di Cassa regionale presso il Banco.

Art. 6.

La presente convenzione è disdicibile in qualsiasi momento da ambo le parti col preavviso di tre mesi.

Art. 7.

La presente convenzione, immediatamente impegnativa per il Banco, lo sarà per la Regione subordinatamente alla sua approvazione con decreto legislativo del Presidente regionale, in forza del 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 2, ed avrà effetto dal 1° agosto 1947.

Art. 8.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa prevista per le convenzioni stipulate nell'interesse dello Stato.

Essa, stesa in tre esemplari, viene dalle parti contraenti letta, confermata e sottoscritta.

FRANCO RESTIVO
IGNAZIO CAPUANO *nel nome*

DECRETO PRESIDENZIALE 29 aprile 1948, n. 8.

Festività del 15 maggio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 18 *del* 14 *maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Il 15 maggio, ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale, è dichiarato giorno festivo a tutti gli effetti civili nel territorio della Regione.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in attuazione. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 aprile 1948.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale, Palermo, li 7 maggio 1948, registro n. 1, foglio n. 57. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 gennaio 1948, n. 10.

Determinazione temporanea dei titoli di studio necessari per la nomina ad impiego non di ruolo nell'Amministrazione della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 20 *del* 28 *maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, n. 1 e 2 gennaio 1948, num. 1;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Considerato che non sono stati ancora emanati i regolamenti del personale di ciascuna Amministrazione regionale per l'assunzione del personale di ruolo;

Considerata l'urgenza e l'improrogabile necessità di stabilire i titoli di studio per la assunzione del personale non di ruolo nelle diverse categorie;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Sulla proposta dell'Assessore per le Finanze, di concerto con tutti gli Assessori;

Decreta:

Art. 1.

Per la nomina del personale non di ruolo nelle diverse categorie in via temporanea e fino a quando si sarà provveduto alla emanazione dei regolamenti del personale di ciascuna Amministrazione regionale, è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore per la categoria 1ª;

b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado, per la categoria 2ª;

c) il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, per la categoria 3ª;

d) certificato di compimento della scuola elementare inferiore, o attestato di saper leggere e scrivere, per la categoria 4ª.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed avrà effetto dal giorno 9 del mese di novembre 1947.

Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 gennaio 1948

ALESSI

MONASTERO — ZIINO — D'ANGELO —
LA LOGGIA — SCIFO — RESTIVO —
DI MARTINO — MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale, Palermo, li 18 maggio 1948, registro n. 1, *foglio n.* 58. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 2 aprile 1948, n. 11.

Istituzione di una Commissione Regionale in materia di contributi agricoli unificati.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 20 *del* 28 *maggio* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale;

Decreta:

Art. 1.

Per lo studio della materia relativa ai contributi unificati previsti dal R. D. L. 26 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, è istituita una Commissione Regionale composta:

— dal Presidente scelto dall'Assessore per il Lavoro, la Previdenza ed Assistenza Sociale, tra persone esperte in economia sociale ed agraria;

— da un rappresentante dell'Assessorato delle Finanze;

— da un rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste;

— da un magistrato di grado non inferiore al VI designato dal Primo Presidente della Corte di Appello di Palermo;

— da due rappresentanti della Confederazione Italiana degli agricoltori, da due rappresentanti della Confederazione Nazionale Coltivatori diretti e da due rappresentanti della Confederterra, scelti dall'Assessore per il Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale, sentite le corrispondenti organizzazioni regionali;

— da un rappresentante per ciascuno degli Istituti Nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, alimentati con i contributi anzidetti ed operanti nella Regione.

Art. 2.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore per il Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale ed è assistita da un funzionario di gruppo *A* di detto Assessorato, avente le funzioni di segretario, nominato con lo stesso decreto.

Art. 3.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio dell'Assessorato del Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale.

Art. 5.

La Commissione Regionale ha i seguenti particolari compiti

1) esprimere, a richiesta dell'Assessore per il Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale, pareri sui ricorsi che questi è per legge chiamato a decidere contro gli atti emanati dal Prefetto ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 4 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1954;

2) pure a richiesta dell'Assessore per il Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale può esprimere pareri, in armonia ai criteri di carattere nazionale e nei limiti di un loro adeguamento alle particolari condizioni della Regione, sui provvedimenti che si rendono necessari nel quadro degli interessi della Agricoltura locale per quanto concerne la applicazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entra in vigore subito. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 2 aprile 1948

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti. Atti del Governo Regionale, Palermo, li 25 *maggio* 1948, *registro n.* 1, *foglio n.* 59 — MAURO.

LEGGE 25 maggio 1948, n. 5.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1284, sulla nuova determinazione dell'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari, e del D.L. 12 marzo 1948, n. 326, contenente norme integrative e transitorie sulla stessa sovrimposta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 21 *del* 4 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1284, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 28 novembre 1947.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del D.L. 12 marzo 1948, n. 326, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con decorrenza dal 27 aprile 1948.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obblico a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 25 maggio 1948, n. 6.

Applicazione nella Regione Siciliana del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1233, contenente norme integrative per la gestione delle esattorie vacanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 21 *del* 4 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la gestione delle esattorie comunali delle imposte, attualmente vacanti o che si renderanno vacanti per qualsiasi causa nel territorio della Regione Siciliana, sono applicabili le norme contenute nel D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1233, con decorrenza dal 1º gennaio 1948.

Art. 2.

Le facoltà attribuite al Ministro per le finanze dal decreto legislativo, di cui al precedente articolo, sono esercitate nella Regione dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 26 maggio 1948, n. 7.

Obbligo della visita oftalmica agli alunni all'atto dell'ammissione alle scuole della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 21 *del* 4 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In tutte le scuole materne e primarie, sia pubbliche che private, laiche o religiose della Regione gli alunni, all'atto della loro ammissione, devono essere sottoposti alla visita oftalmica ai fini dell'accertamento del tracoma.

Devono essere sottoposti alla visita oftalmica anche i bambini ammessi in istituti di beneficenza.

Art. 2.

Sono esentati dall'obbligo della visita di cui al precedente articolo gli alunni, che, all'atto dell'iscrizione alla scuola, ed i bambini, che, all'atto della loro ammissione all'istituto di beneficenza, esibiscono un certificato medico, di data non anteriore a mesi 2, da cui risulti che gli stessi siano stati sottoposti alla visita oftalmica.

Art. 3.

La visita, prescritta all'art. 1, dovrà essere eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o dai medici condotti da questi delegati, o dai medici preposti ai servizi di profilassi antitracomatosa.

I certificati, prescritti all'art. 2, vanno rilasciati dai sanitari e dai medici di cui sopra, gratuitamente ed in carta libera, e sono esenti da contributi di qualsiasi specie.

I detti certificati, e con le esenzioni previste al comma precedente, possono esser rilasciati anche dagli specialisti in oculistica.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 maggio 1948

ALESSI

FERRARA

LEGGE 6 giugno 1948, n. 8.

Estensione ai profughi ed ai rimpatriati dall'estero per causa di guerra delle norme contenute nel D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 22 dell'11 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le norme contenute nel D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453, e successive modificazioni, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 luglio 1948 con la legge della Regione Siciliana 19 agosto 1947, n. 5, sono estese anche ai profughi ed ai rimpatriati dall'estero per causa di guerra.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati profughi e rimpatriati dall'estero per causa di guerra anche i cittadini italiani già residenti in Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Tunisia, Briga e Tenda, Egeo, Dalmazia, Venezia Giulia e quanti rimpatriati dall'estero, per causa di guerra, appartenenti comunque alle rispettive associazioni riconosciute dallo Stato.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1948

ALESSI

PELLEGRINO

LEGGE 6 giugno 1948, n. 9.

Maestri di ruolo laureati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 22 dell'11 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I maestri elementari di ruolo, ordinari, laureati, ai quali sia stato conferito un incarico nelle scuole medie, sono collocati in aspettativa.

Essi conservano il diritto alla sede e perdono lo stipendio e le competenze accessorie.

Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso in aspettativa è computato per la durata del servizio, se è comprovata a mezzo di attestazione del capo dell'istituto la effettività del servizio prestato nella scuola media.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1948

ALESSI

GUARNACCIA — RESTIVO

LEGGE 6 giugno 1948, n. 10.

Autorizzazione della spesa di L. 130.000.000 per la refezione scolastica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 22 dell'11 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziaro 1947-1948, la spesa di lire 130.000.000 per provvedere all'attrezzatura necessaria per la confezione della refezione scolastica ed alla confezione della refezione medesima, relativamente al primo semestre dell'anno 1948.

Art. 2.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, anche mediante prelevamenti dalle somme autorizzate con i numeri 3, 4, 5, 6 dell'art. 6 del disegno di legge annesso al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1947-1948, riducendo dell'importo che sarà prelevato l'ammontare delle relative autorizzazioni.

Art. 3.

L'Assessorato per la pubblica istruzione curerà la equa distribuzione in rapporto alla popolazione scolastica bisognosa di tutti i Comuni dell'Isola ed il controllo delle spese eseguite.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO — GUARNACCIA

LEGGE 7 giugno 1948, n. 11.

Erezione a Comune autonomo della frazione « Savoca » del comune di S. Teresa di Riva (Messina).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 22 dell'11 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Savoca » del comune di S. Teresa di Riva (Messina), comprendente gli agglomerati Savoca centro, Barone, Romissa, S. Domenica, Cucco, Mancusa, Malerba, Rapano, Rogani, Botte, S. Francesco di Paola e Mortilla, Rina Inferiore e Superiore, Contura Inferiore e Superiore, è ricostituita a Comune autonomo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Messina, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai

sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, nonchè, alla delimitazione territoriale ed a stabilire l'organico del personale da assegnare al Comune ricostituito.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 7 giugno 1948, n. 12.

Erezione a Comune autonomo della frazione S. Alessio del comune di Forza d'Agrò (Messina).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 22 dell'11 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « S. Alessio » del comune di Forza d'Agrò (Messina) è eretta a Comune autonomo, con la denominazione « S. Alessio Siculo ».

Art. 2.

La delimitazione territoriale tra il comune di S. Alessio Siculo ed il comune di Forza d'Agrò è stabilita come dalla pianta planimetrica pubblicata all'albo del comune di Forza d'Agrò dal 15 al 29 febbraio 1948 e dalla descrizione dell'Ufficio tecnico erariale di Messina in data 18 gennaio 1948.

Art. 3.

Il Presidente della Regione, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Messina, provvederà con suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico del personale da assegnare al nuovo comune di S. Alessio Siculo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 1948, n. 47-A.

Ripartizione della trattazione degli Affari della Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 24 del 18 giugno* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del predetto Statuto è d'uopo procedere alla preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione degli Assessori eletti nella seduta Assembleare del 9 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

La trattazione degli Affari dell'Amministrazione regionale è ripartita tra gli Assessori come segue:

Finanza ed Enti locali: prof. avv. *Franco Restivo.*
Agricoltura: avv. *Giuseppe La Loggia.*
Pubblica istruzione: avv. *Gregorio Guarnaccia.*
Lavori pubblici: avv. *Silvio Milazzo.*
Trasporti, comunicazioni e attività marinare: avv. *Paolo D'Antoni.*
Lavoro, previdenza ed assistenza sociale: avv. *Stefano Pellegrino.*
Igiene e sanità: dott. *Giuseppe Ferrara.*
Industria e commercio: dott. *G. Borsellino Castellana.*

Art. 2.

Ai servizi concernenti l'alimentazione, è preposto *ad interim* il Presidente della Regione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed ha effetto a partire dal 10 marzo 1948.

Palermo, 10 maggio 1948

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo regionale Palermo, li 11 giugno 1948, registro n. 1, *foglio n.* 60. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 giugno 1948, n. 73-A.

Delega all'Assessore avv. Paolo D'Antoni della trattazione degli affari relativi al Turismo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 25 del 25 giugno* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 9 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il decreto 28 ottobre 1947, n. 84, che approva l'ordinamento ed organico provvisori degli uffici della Presidenza regionale e della Amministrazione degli Enti locali;

Considerata la necessità di delegare ad un Assessore la trattazione degli affari relativi al Turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore avv. Paolo D'Antoni è delegato alla trattazione degli affari relativi al Turismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 3 giugno 1948

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo Atti del Governo Regionale Palermo, li 15 giugno 1948, registro n. 1, *foglio n.* 61. — MAURO.

DECRETO PRESIDENZIALE 15 giugno 1948, n. 80-A.

Designazione dell'Assessore supplente prof. Giuseppe D'Angelo, alla trattazione degli affari concernenti l'alimentazione, in sostituzione del Presidente della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 25 del 25 giugno* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455;

Visto il D. L. 25 marzo 1947, n. 204;

Considerato che con decreto Presidenziale del 10 maggio 1948, n. 47-*A*, ai servizi concernenti l'alimentazione fu preposto *ad interim*, il Presidente regionale;

Ritenuta l'opportunità di designare un assessore supplente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessore supplente prof. Giuseppe D'Angelo è designato a sostituire il Presidente regionale, nei casi di assenza o di impedimento per la trattazione degli affari relativi ai servizi che riguardano l'alimentazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed ha effetto a partire dal 10 marzo 1948.

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Atti del Governo Regionale Palermo, li 17 giugno 1948, registro n. 1, *foglio n.* 62. — MAURO.

LEGGE 18 giugno 1948, n. 13.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1159, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana n. 252 del 3 novembre 1947, concernente la proroga al 30 giugno 1948 della efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11 del R. D. 27 maggio 1946, n. 619, sull'addizionale per il « Fondo di Solidarietà Nazionale ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La disposizione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1159, si applica nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 12 settembre 1947.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 18 giugno 1948, n. 14.

Ratifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 ottobre 1947, n. 81, contenente norme relative alla distribuzione del perfosfato minerale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 ottobre 1947, n. 81, contenente norme relative alla distribuzione del perfosfato minerale con la seguente modificazione:

— nell'art. 5 sopprimere: « Esso sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA

LEGGE 18 giugno 1948, n. 15.

Ratifica del Decreto Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 91, riguardante la disciplina della vendita e del consumo delle carni fresche bovine, suine e ovine.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 91, riguardante la disciplina della vendita e del consumo delle carni fresche bovine, suine ed ovine, con la seguente modificazione:

— nell'art. 3 sopprimere: « Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

D'ANGELO

LEGGE 18 giugno 1948, n. 16.

Ratifica del Decreto Presidenziale 20 gennaio 1948, n. 1, concernente la libera esportazione delle patate dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 gennaio 1948, n. 1, concernente la libera esportazione delle patate dalla Regione, con la seguente modificazione:

— nell'art. 3 sopprimere la dizione: « Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

LEGGE 18 giugno 1948, n. 17.

Ratifica del Decreto Presidenziale 30 gennaio 1948, n. 2, riguardante l'abrogazione del divieto di esportazione di sanse, morchie e fondami provenienti dalla molitura delle olive.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 1948, n. 2, riguardante la abrogazione del divieto di esportazione di sanse, morchie e fondami, provenienti dalla molitura delle olive con la seguente modificazione:

— nell'art. 3 sopprimere: « Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA — BORSELLINO —
CASTELLANA — D'ANGELO

LEGGE 18 giugno 1948, n. 18.

Ratifica del Decreto Presidenziale 30 gennaio 1948, n. 3, riguardante la determinazione del prezzo dell'olio di produzione 1947-48 conferito agli Oleari del Popolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il decreto Presidenziale 30 gennaio 1948, n. 3, riguardante la determinazione del prezzo dell'olio di produzione 1947-48, conferito agli « Oleari del Popolo » con la seguente modificazione:

— nell'art. 4 sopprimere: « Esso sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Palermo, 18 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA — D'ANGELO

LEGGE 19 giugno 1948, n. 19.

Ratifica del Decreto Presidenziale 22 ottobre 1947, n. 87, riguardante l'istituzione del Consiglio regionale per l'agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 25 del 25 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Articolo unico.

E' ratificato il Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87, riguardante la istituzione del Consiglio Regionale per l'agricoltura, nel testo emendato come segue:

Art. 1.

E' istituito il Consiglio regionale per l'agricoltura con il compito di studiare i problemi che interessano l'agricoltura della Regione ed i rapporti fra le classi produttrici e di proporre provvedimenti e direttive per regolare, coordinare e potenziare l'attività agricola.

Art. 2.

Il Consiglio può essere inteso su tutte le materie sulle quali l'Assessore regionale dell'agricoltura crede opportuno interpellarlo.

Art. 3.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste ed, in mancanza, dal Direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ed è composto:

a) dal detto Direttore regionale;

b) dal Ragioniere regionale;

c) dal Capo della divisione regionale della produzione agricola;

d) dal Capo della divisione regionale dei servizi speciali della caccia e della pesca;

e) dal Capo della divisione regionale delle foreste;

f) dal Direttore dell'ufficio regionale di Palermo della Federazione Italiana dei Consorzi agrari;

g) dal Direttore della sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

h) da un rappresentante dell'Unione regionale degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra regionale, da un rappresentante della Federazione regionale delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura, da un rappresentante dei tecnici agricoli e da un rappresentante dei Conorzi di bonifica, scelti dall'Assessore per la agricoltura e le foreste, su designazione delle rispettive organizzazioni, nonchè da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, nominato dall'Assessore regionale del lavoro;

i) da un rappresentante degli Istituti di sperimentazione agraria della Regione;

l) da 5 membri nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e cooperativistica.

Assiste il Consiglio, quale Segretario, un funzionario della Divisione regionale produzione agricola.

Art. 4.

La convocazione del Comitato è demandata all'Assessore per l'agricoltura.

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste può deferire lo studio su determinati argomenti ad appositi sottocomitati costituiti da elementi scelti nel Consiglio regionale.

Art. 6.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Consiglio e dei sottocomitati persone di particolare competenza sull'argomento sottoposto all'esame.

Art. 7.

I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci.

I membri del Consiglio, che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 8.

Con il decreto assessoriale di nomina dei componenti del Consiglio, sarà stabilita, di concerto con l'Assessore regionale delle finanze, la misura dei compensi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica ai termini della legge regionale 1° luglio 1947, num. 1.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

LEGGE 21 giugno 1948, n. 20.

Ratifica del Decreto Presidenziale 22 ottobre 1947, n. 88, concernente la costituzione del Comitato regionale per la bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 25 del 25 giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto del Presidente della Regione Siciliana 22 ottobre 1947, n. 88, riguardante la costituzione di un Comitato regionale per la bonifica con le seguenti modificazioni

— al titolo sopprimere: « provvisorio »;

— all'art. 1 aggiungere: « Al Comitato regionale per la bonifica sono altresì devoluti, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti assegnati dal D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, al Comitato per la bonifica e la colonizzazione siciliana;

— all'art. 3 sostituire le parole: « costituiti da elementi scelti nel Comitato medesimo » con le altre: « scelti dal Comitato medesimo fra i suoi componenti »;

— l'art. 4 viene modificato nel seguente modo: « Del Comitato fanno parte:

— il Direttore regionale;

— il Capo della Divisione bonifica e colonizzazione;

— il Capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;

— il Capo della Divisione produzione agricola e tutela;

— il Capo della Divisione autonoma delle foreste;

— il Ragioniere Regionale;

— il Provveditore alle Opere pubbliche;

— l'Ispettore Agrario Compartimentale;

— l'Ispettore Regionale del Corpo delle foreste;

— il Direttore Regionale della Sanità;

— il Direttore Generale dell'Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano;

— un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici nominato dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

— un rappresentante dell'Assessorato della Sanità nominato dall'Assessore regionale alla Sanità;

— i rappresentanti dell'Unione regionale degli agricoltori, della Confederterra regionale, della Federazione regionale dei coltivatori diretti, dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramenti fondiari, nominati dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su designazione delle rispettive organizzazioni regionali ed in ragione di uno per ciascuna categoria;

— tre membri nominati dall'Assessore regionale per la Agricoltura e le Foreste tra esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico, economico e giuridico;

— all'art. 7 sostituire alle parole « da lui » le parole « da questi »;

— viene aggiunto il seguente articolo che prende il n. 9: « Alle dipendenze del Comitato è costituito l'ufficio di segreteria alla cui formazione provvede con suo decreto l'Assessore

per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con quello per le Finanze;

— gli articoli 9 e 10 diventano articoli 10 e 11;

— all'art. 11 sopprimere: « Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione per quanto concerne le modificazioni introdotte nel decreto del Presidente della Regione Siciliana 22 ottobre 1947, n. 88.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Governo regionale provvederà alla contemporanea pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del decreto coordinato con le modifiche di cui al precedente art. 1

Palermo, 21 giugno 1948

ALESSI

LA LOGGIA — RESTIVO

Testo del DECRETO PRESIDENZIALE 22 ottobre 1947, n. 88, coordinato con le modifiche di cui alla legge 21 giugno 1948, n. 20.

Costituzione del Comitato regionale per la bonifica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 25 del 25 giugno* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale;

Visto il R. D. L. 19 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge regionale del 1° luglio 1947, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 1947;

Sulla proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con l'Assessore regionale per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito un Comitato regionale per la bonifica, con il compito di fissarne le direttive e coordinare l'attività di bonificamento.

In particolare il Comitato dovrà essere sentito:

a) sulle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;

b) sulle proposte di revisione delle classifiche dei comprensori nei quali si debba concentrare l'attività bonificatrice;

c) sulle proposte di intervento dei consorzi in surrogazione dei proprietari inadempienti, a termini dell'art. 2 del D. L. 13 febbraio 1933, n. 215.

Il Comitato può essere sentito su tutti gli affari sui quali l'Assessore regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ritenga opportuno interpellarlo e in particolare:

a) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini sociali ed economici, riservato l'esame tecnico delle proposte ai competenti organi del Ministero e dell'Assessorato dei LL. PP.;

b) sui piani di riordinamento di utenze irrigue, salva la competenza del Ministero e dell'Assessorato regionale dei LL. PP. in materia di derivazione di acque pubbliche;

c) sui piani regolatori dei bacini idrografici, da redigersi ai sensi del decreto 15 settembre 1933 dei Ministeri dell'Agricoltura e le Foreste e dei Lavori Pubblici;

d) sui provvedimenti di determinazione e di modifica dei perimetri dei comprensori di bonifica.

Il Comitato può anche essere incaricato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste di redigere i programmi annuali e pluriennali di esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali, di bacini montani, di bonifica e di irrigazione.

Al Comitato regionale per la bonifica sono altresì devoluti, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti assegnati dal D. L. L. 28 dicembre 1944, n. 416, al Comitato per la bonifica e la colonizzazione siciliana.

Art. 2.

Il Comitato può essere autorizzato dall'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste a compiere per mezzo dei suoi membri o di componenti dell'Ufficio di segreteria, ispezioni per il controllo della regolare attuazione dei programmi e delle direttive sancite nei piani generali.

Art. 3.

Sugli argomenti per i quali è facoltativa l'interpellazione del Comitato, può essere deferito dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e le Foreste l'esame e la deliberazione ad appositi sottocomitati, costituiti da elementi scelti nel Comitato medesimo fra i suoi componenti.

Art. 4.

Del Comitato fanno parte:

il Direttore regionale;

il Capo della Divisione bonifica e colonizzazione;

il Capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;

il Capo della Divisione produzione agricola e tutela;

il Capo della Divisione autonoma delle foreste;

il Ragioniere regionale;

il Provveditore alle Opere pubbliche;

l'Ispettore agrario compartimentale;

l'Ispettore regionale del Corpo delle foreste;

il Direttore regionale della Sanità;

il Direttore generale dell'Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano;

un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici nominato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Assessorato della Sanità nominato dall'Assessore regionale alla Sanità;

i rappresentanti dell'Unione regionale degli agricoltori, della Confederterra regionale, della Federazione regionale dei coltivatori diretti, dei Consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramenti fondiari, nominati dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su designazione delle rispettive organizzazioni regionali ed in ragione di uno per ciascuna categoria;

tre membri nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tra esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico, economico e giuridico.

Art. 5.

L'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato medesimo e dei sottocomitati persone di particolare competenza nell'argomento sottoposto ad esame.

Art. 6.

I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci. I membri del Comitato che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e le foreste ed in sua assenza dal Direttore regionale dell'Assessorato. I sottocomitati sono presieduti dal Direttore regionale o da altro competente da questi designato.

Art. 8.

Col decreto Assessoriale di nomina dei componenti del Comitato sarà stabilita, di concerto con l'Assessorato regionale delle Finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Alle dipendenze del Comitato è costituito l'Ufficio di segreteria alla cui formazione provvede con suo decreto l'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con quello per le Finanze.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini della Legge regionale 1° luglio 1947, n. 1.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione

LEGGE 25 giugno 1948, n. 21.

Rinnovazione della delega temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 25 *del* 25 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La delegazione temporanea di potestà legislativa data al Governo della Regione con la legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, e rinnovata fino al 31 gennaio 1948 con la legge regionale 2 gennaio 1948, n. 1, è ulteriormente rinnovata fino al 31 ottobre 1948.

Art. 2.

Entro i limti e con le modalità di cui alla legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è altresì delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge per la recezione di provvedimenti legislativi dello Stato.

Art. 3.

Il termine di cui all'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 1, è portato ad un anno.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948

ALESSI

LEGGE 25 giugno 1948, n. 22.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, contenente norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 26 *del* 28 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 29 novembre 1947.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 25 giugno 1948, n. 23.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, contenente aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 26 *del* 28 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La disposizione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, si applica nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 14 novembre 1947.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 25 giugno 1948, n. 24.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 26 *del* 28 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 26 luglio 1947.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1948, n. 12.

Abrogazione del decreto Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 90, relativo al divieto d'impiego di olio d'oliva nella saponificazione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 26 *del* 28 *giugno* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di abrogare il decreto Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 90;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale in data 26 giugno 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Presidenziale 31 ottobre 1947, n. 90, relativo al divieto d'impiego di olio d'oliva nella saponificazione è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la ratifica a termini e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione in data 1° luglio 1947, n. 1 e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1948

ALESSI

CASTELLANA — BORSELLINO

LEGGE 29 giugno 1948, n. 25.

Autorizzazione per la determinazione ed il conferimento all'Ente Siciliano di Elettricità della quota di capitale disponibile ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 27 *del* 30 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di L. 1.000.000.000 quale quota di apporto della Regione al patrimonio disponibile dell'Ente Siciliano di Elettricità.

Art. 2.

Il presente conferimento sarà versato in dieci rate uguali da inscriversi nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari dal 1947-48 al 1956-57.

L'Assessore per le Finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 29 giugno 1948, n. 26.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1947-48 e delle variazioni allo stesso proposte secondo i relativi disegni di legge.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 27 *del* 30 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con effetto dal 1° giugno 1948 è prorogato, sino a tutto il 30 giugno 1948, il termine, stabilito con la legge regionale 26 marzo 1948, n. 4, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione con le variazioni di cui ai disegni di legge presentati dal Governo all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 29 giugno 1948, n. 27.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 27 *del* 28 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, e non oltre il 31 ottobre 1948, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1948-49, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge, presentato alla Presidenza dell'Assemblea in data 12 giugno 1948.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

LEGGE 25 giugno 1948, n. 28.

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 609, contenente nuove norme sulla imposta in surrogazione del bollo e del registro.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n.* 27 *del* 28 *giugno* 1948).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 609, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 27 luglio 1947, salva la decorrenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.

Art. 2.

Le facoltà attribuite al Ministro per le finanze dal decreto legislativo citato sono esercitate nella Regione dall'Assessore alle finanze.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 giugno 1948

ALESSI

RESTIVO

(5010)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Prezzo L. 60 (5101531) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.